COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

IX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ZAPPA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 151

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

ZOBOLI ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847);

AMATUCCI ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057);

DE FLORIO ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208);

BUTTÈ ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377);

STORTI BRUNO ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle conversie individuali di lavoro (1432);

PAG.

BREGANZE e PENNACCHINI: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro (2620) . . . 151

PRESIDENTE 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159 160, 161, 163, 164, 165

BISANTIS 157, 159

BONAITI 159, 165

BREGANZE 155, 156, 161, 164

COCCIA . 155, 156, 157, 159, 160, 161, 164

DE FLORIO 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 155, 156, 159, 160, 161, 162, 164

RICCIO. *Relatore per la VI Commissione* . 154 157, 158, 159, 160, 161, 165

Votazione segreta:

PRESIDENTE 165

La seduta comincia alle 11,50.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Berlinguer Mario e Verga della IV Commissione e De Marzi Fernando e Sabatini della XIII Commissione.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Zoboli ed altri: Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro (847); Amatucci ed altri: Norme relative alle controversie di lavoro (1057); De Florio ed altri: Modifica dell'articolo 282, del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative a controversie in materia di lavoro e di previdenza (1208); Buttè ed altri: Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro (1377); Storti Bruno ed altri: Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro (1432); Breganze e Pennacchini: Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante del porto anche delle controversie inviduali di lavoro (2620).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Zoboli, Coccia, De Florio, Lama, Mazzoni, Sulotto, Bavetta, Crapsi, Fasoli, Guidi, Pellegrino, Re Giuseppina, Spagnoli: « Modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro; Amatucci, Breganze, Ruffini, Pennacchini: « Norme relative alle controversie di lavoro »; Buttè, Colombo Vittorino, Pucci Ernesto, Bianchi Fortunato, Alba, Buzzi, Gerbino, Isgrò, Bersani: « Trattamento extra giudiziario delle controversie di lavoro »; De Florio, Guidi, Spagnoli, Zoboli, Sforza, Bavetta, Fasoli, Re Giuseppina, Crapsi, Pellegrino, Coccia: « Modifica dell'articolo 282 del codice di procedura civile, per la provvisoria esecuzione delle sentenze appellabili relative alle controversie in materia di lavoro e di previdenza »; Storti, Borra, Sabatini, Borghi, Biaggi Nullo, Gitti, Colleoni, Zanibelli, Canestrari, Cengarle, Girardin, Cavallari Nerino, Gagliardi, Toros, Buzzi, Carra, Ceruti Carlo, Amadei Giuseppe, Bianchi Gerardo, La Penna, Armato, Colasanto, Marotta Vincenzo, Scalia, Sinesio, Rampa, Caiazza: « Norme sulla conciliazione e l'arbitrato delle controversie individuali di lavoro »; Breganze e Pennacchini: « Attribuzione al tribunale del giudizio d'appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche delle controversie individuali di lavoro ».

Ricordo alla Commissione che rimaneva da approvare l'articolo finale del testo unificato; nel frattempo, peraltro, con l'aiuto di vari colleghi, ho provveduto al coordinamento dell'intero testo, che in alcuni punti è stato strettamente formale, in altri invece ha richiesto l'introduzione di modifiche e manipolazioni, che peraltro ritengo consentite a norma dell'articolo 91 del Regolamento della Camera. Desidero tuttavia che le Commissioni prendano visione preventivamente del coordinamento effettuato, riservandomi di sottoporre a votazione i punti del coordinamento più complessi.

Do lettura dell'articolo finale del provvedimento, che ancora non era stato votato:

« La presente legge entra in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora al coordinamento. Anzitutto se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il titolo del testo unificato è:

« Modificazioni delle norme concernenti le controversie di lavoro ».

(*Così rimane stabilito*).

Gli articoli del testo che comprendono le modificazioni del codice di procedura civile sono stati raccolti sotto il sottotitolo:

« Norme del codice di procedura civile ».

Gli altri articoli sono raccolti sotto il sottotitolo:

« Norme generali e di attuazione ».

(*Così rimane stabilito*).

Le modificazioni delle norme del codice di procedura civile sono state poi raccolte, nell'ordine di successione, sotto gli articoli da 1 a 17, a seconda che riguardavano la sostituzione di articoli del codice in immediata successione o la soppressione degli articoli stessi o l'inserimento di articoli aggiuntivi.

L'articolo 1 comprende le modificazioni degli articoli del codice di procedura civile da 429 a 434. Avverto che gli articoli 430, da noi modificato e l'articolo 430-*bis*, inserito *ex-novo*, sono stati fusi nell'articolo 430, separando la norma istitutiva della Commis-

sione provinciale di conciliazione, che è stata inserita tra le norme generali e di attuazione e che vedremo in appresso.

Do lettura dell'articolo 1, quale risulta dopo il coordinamento:

ART. 1.

Gli articoli da 429 a 434 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 429. — (*Controversie individuali di lavoro*). « Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro e di impiego tra privati, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di affitto a coltivatore diretto, salvo disposizioni di leggi speciali;

3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice ».

Art. 430. — (*Richiesta facoltativa di conciliazione*). « Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente e non può avvalersi delle procedure di conciliazione, previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali, può promuovere il tentativo di conciliazione presso la competente commissione provinciale di conciliazione nella cui circoscrizione si trova la sede dell'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore al momento dell'insorgere della controversia.

Per i dipendenti degli enti pubblici di cui all'articolo 429 competente è la commissione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio presso il quale il dipendente presta la sua attività al momento della richiesta.

La richiesta deve essere fatta con lettera raccomandata, che può essere inoltrata anche a mezzo di un organismo sindacale, prescelto dal richiedente.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, le quali possono farsi assistere dalle associazioni di categoria o da un avvocato o procuratore legale iscritto nell'Albo professionale ».

Art. 431. — (*Processo verbale di conciliazione*). « Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Esso acquista su istanza della parte interessata forza di titolo esecutivo mediante decreto del pretore che ne accerta la regolarità formale.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione, autenticato dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, è depositato a cura di una delle parti, anche per il tramite delle associazioni sindacali di categoria o dell'ufficio del lavoro, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

Art. 432. — (*Processo verbale di mancata conciliazione*). « Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale dal quale devono risultare le ragioni del mancato componimento.

L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che la richiede, copia del verbale entro cinque giorni ».

Art. 433. — (*Rilevanza processuale della richiesta facoltativa*). « La parte che ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, può proporre la domanda giudiziale ove l'esperimento di conciliazione abbia avuto esito negativo o dopo che siano decorsi venti giorni dalla presentazione della denuncia ».

Art. 434. — (*Giudice competente*). « Le controversie previste nell'articolo 429 sono di competenza del pretore, se hanno un valore non superiore a quello indicato nell'articolo 8, primo comma, e del tribunale negli altri casi.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di essa, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa e della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Il lavoratore può convenire altresì il datore di lavoro presso il giudice del luogo, ove il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, presso il giudice del luogo in cui il convenuto stesso ha la dimora ».

Per quanto concerne l'articolo 430 riterrei opportuno modificare la rubrica in « Tentativo facoltativo di conciliazione »; l'onorevole Breganze fa presente inoltre l'opportunità di sopprimere al primo comma, settimo rigo, la parola « competente » e l'onorevole Riccio propone di sostituire alla fine del terzo comma le parole « dal richiedente » con le parole « dall'istante ».

Pongo in votazione le ulteriori mutazioni suggerite.

(*Sono approvate*).

All'articolo 433, si rende necessario per simmetria mutare il titolo in « Rilevanza processuale del tentativo di conciliazione ».

(*Così rimane stabilito*).

DE FLORIO. Vorrei soffermarmi un momento su un articolo che mi sembra molto importante, cioè l'articolo 434, che abbiamo ritenuto di dover modificare sia pure parzialmente. Infatti l'attuale norma del codice di procedura civile contiene una disposizione limitativa dei diritti del lavoratore rispetto alle norme comuni, per le quali il foro competente è il luogo del domicilio del convenuto o il luogo in cui deve essere assolta l'obbligazione.

Quindi, ai sensi dell'articolo 1182 del codice civile, è competente anche il foro del domicilio del creditore quando si tratta di somme di denaro.

Nell'articolo in questione si prevede il luogo in cui è sorta l'obbligazione, il luogo di domicilio del convenuto, ma manca l'indicazione del luogo in cui l'obbligazione deve adempiersi. Dobbiamo prevedere che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1182, l'obbligazione debba assolversi nel luogo di domicilio del creditore. Si tratta di una norma generale che viene denegata nei confronti del lavoratore, mentre, per esempio, ha valore nei confronti di una banca che agisca per un credito cambiario (una banca di Palermo può convenire un cittadino di Milano, perché l'obbligazione deve adempiersi a Palermo, nel domicilio del creditore; un lavoratore di Palermo non può fare la stessa cosa in materia di diritti di lavoro, pur trattandosi di pagamento di somme di denaro). Dobbiamo ricondurre questa norma speciale, limitatrice dei diritti del lavoratore, alle norme generali.

Si è parlato persino di incostituzionalità dell'articolo 434.

C'è infine da considerare l'articolo 20 del codice di procedura civile, che stabilisce che: « Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Ma in questo caso non si tratta di obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, anche se il risultato finale può essere il pagamento di una somma di denaro.

DE FLORIO. Si voleva favorire il lavoratore dandogli la possibilità di convenire il datore di lavoro nel luogo in cui ha l'azienda.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Ricordo che sul punto abbiamo discusso a lungo, ma il problema era stato posto in rapporto agli emigrati.

PRESIDENTE. Ritengo che la questione posta dall'onorevole De Florio vada oltre le possibilità di un coordinamento. La prego pertanto, onorevole De Florio, di non insistere.

DE FLORIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 della presente legge nel testo coordinato e con le ulteriori mutazioni apportate.

(*È approvato*).

Seguono gli articoli 2, 3, 4, 5, che raccolgono le modificazioni e le aggiunte apportate agli articoli da 435 a 438 del codice di procedura civile. Do lettura del testo coordinato di tali articoli:

ART. 2.

L'articolo 435 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 3.

L'articolo 436 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 436. — (*Patrocinio*). « Nelle cause davanti al pretore la parte può stare in giudizio personalmente ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 437 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

Art. 437-*bis*. — (*Termini per comparire*). « I termini a comparire di cui agli articoli 163-*bis* e 313 sono ridotti alla metà, salvo il disposto del secondo comma dello stesso articolo 313 ».

ART. 5.

L'articolo 438 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 438. — (*Costituzione in giudizio*). « Lo attore, che ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 430, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia.

Il deposito di tali atti può essere fatto anche dal convenuto.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il coordinamento è approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Seguono, poi, l'articolo 6, con il quale si inserisce l'articolo 438-*bis* tra gli articoli del codice di procedura civile, e l'articolo 7, che sostituisce l'articolo 439. Do lettura anzitutto dei due articoli:

ART. 6.

Dopo l'articolo 438 del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo:

Art. 438-*bis*. — (*Tentativo di conciliazione*). « Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nell'udienza di comparizione; esso può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni ».

ART. 7.

L'articolo 439 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 439. — (*Poteri istruttori del giudice*). « Il giudice, alla prima udienza, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

Per questi due articoli si pongono vari problemi, che intendo sottoporre alle Commissioni, premettendo l'opportunità di fonderli in un unico articolo, che sarebbe sostitutivo dell'articolo 439. Innanzitutto non è giusto dire udienza di comparizione; il termine più esatto sarebbe: udienza di prima trattazione. Quindi l'articolo andrebbe per la prima parte così modificato: « Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185 deve essere compiuto nell'udienza di prima trattazione ».

Il secondo problema deve essere visto collegando l'articolo 438-*bis* con l'articolo 439: il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nell'udienza di prima trattazione; il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

È implicitamente inteso che le parti devono essere presenti personalmente; noi però intendiamo rendere esplicita questa necessità perché rappresenta un fatto di una certa importanza. Si potrebbe pertanto arrivare alla seguente formulazione: « Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nella prima udienza di trattazione in cui le parti sono tenute a comparire personalmente. Esso può essere rinnovato nel giudizio di primo grado ed in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni. Il giudice (collegando, come ho detto prima, i due articoli), esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117 ».

COCCIA. Qual è la norma prevista sulla comparizione delle parti nella nuova legge che regola il rito davanti alle sezioni speciali agrarie: legge 2 marzo 1963, n. 320 ?

PRESIDENTE. Quella norma consente anche il rinvio di questa prima udienza; credo tuttavia che non sia possibile che questo rinvio si abbia a verificare puramente e semplicemente a richiesta di una parte o delle parti.

L'articolo 185 stabilisce che, qualora la natura della causa lo consenta, il giudice fissa un'udienza per la comparizione e ordina la comparizione personale delle parti.

BREGANZE. Forse è opportuno che io rammenti il disposto dell'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320: « Nell'udienza di prima trattazione deve venire esperito un tentativo di conciliazione. A tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione stessa».

PRESIDENTE. Allora le parti debbono essere presenti !

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non sarebbe preferibile riprendere l'articolo 185 e stabilire che la comparizione personale delle parti viene ordinata ?

DE FLORIO. Questo fatto però imporrebbe la necessità di una ulteriore udienza, perché non vi sarebbe più l'automaticità delle parti a presentarsi.

Ma qual è la conseguenza della mancata comparizione? In pratica, nessuna; se essa non viene giustificata, che cosa accade?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* L'udienza di comparizione è cosa diversa dall'udienza di trattazione...

PRESIDENTE. L'udienza di comparizione in tribunale è tassativamente indicata.

DE FLORIO. Secondo il codice, l'udienza di prima comparizione coincide con quella di prima trattazione, sicché diventerà difficile stabilire quale sarà la prima udienza di trattazione.

COCCIA. Nella pratica, la prima udienza di comparizione tecnicamente non è l'udienza più idonea per un libero contraddittorio tra le parti. Ecco perché mi sembrerebbe più indicata la formula usata dalla legge in materia agraria: essa mi convince di più dal punto di vista pratico.

PRESIDENTE. Secondo me, la prima udienza di trattazione è quella successiva all'udienza di comparizione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il punto è proprio qui ed è necessario chiarirlo. Io dubito che l'udienza di prima trattazione sia diversa da quella di comparizione. Se questo fosse chiaro, si potrebbe stabilire che all'udienza di comparizione si ordina la comparizione personale delle parti; diversamente, le cose si complicherebbero e rischieremmo di allungare quel processo che invece vogliamo cercare di snellire.

BREGANZE. Il richiamo dell'onorevole Coccia alla esperienza professionale costante mi ha particolarmente colpito. In effetti i tribunali fissano ogni anno determinati giorni destinati alle prime comparizioni, nei quali il giudice fissa la regolarità della costituzione, ma si tratta di udienze paurosamente affollate e si corre il rischio di mandare all'aria l'efficacia del tentativo di conciliazione o del libero contraddittorio. Per questo mi pareva che la formula usata in materia agraria fosse adeguata allo scopo.

PRESIDENTE. Il testo potrebbe essere il seguente:

ART. 6.

L'articolo 439 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 439. — (*Tentativo di conciliazione nel giudizio - Poteri istruttori del giudice*): Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 185, deve essere compiuto nella prima udienza in cui le parti sono tenute a comparire personalmente. A tale scopo può anche essere disposto il differimento della trattazione; il tentativo può essere rinnovato nel giudizio di primo grado e in quello di appello fino alla precisazione delle conclusioni.

Il giudice, esperito il tentativo di conciliazione, interroga le parti a norma dell'articolo 117.

Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni.

La prova testimoniale può essere disposta anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile.

Si applica davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316 ».

Con questa formulazione ci siamo mantenuti nell'ambito di un coordinamento.

L'onorevole Coccia propone che il terzo comma del nuovo articolo 439 sia diversamente formulato: « Il giudice può disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni, ivi compreso l'accesso sul luogo di lavoro ».

COCCIA. In questa materia l'accesso sul luogo di lavoro acquista importanza decisiva; nella maggior parte delle cause in materia di controversie sul lavoro non si verifica mai l'accesso nella fabbrica per determinare certe circostanze che possono essere decisive ai fini del giudizio. Un semplice richiamo ai mezzi di prova, tra i quali è certamente compreso l'accesso al luogo di lavoro, non è sufficiente. Vorrei fare un esempio pratico in materia di orario di lavoro; è sorta una grossa questione per determinare la pausa lavorativa e il riposo lavorativo; si trattava di stabilire l'avvicendamento dell'orario e la causa ha trovato soluzione solo dopo che il giudice si è recato sul posto. Oppure, se un operaio è al reparto candeggio, lavora alle rocchette e ai coni, come si stabilisce se è un operaio intermedio o un operaio specializzato? Si può stabilire soltanto al banco del lavoro, e soltanto andando sul luogo il giudice può trarre un convincimento.

Quindi, nonostante l'accesso al luogo di lavoro sia compreso tra i mezzi di prova, mi sembra opportuno prevederlo in modo specifico.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Giuridicamente tra i mezzi di prova è compreso anche l'accesso al luogo di lavoro; se poi il giudice non intende servirsi di questo mezzo, il problema non si risolve specificando nella legge che tra i mezzi di prova c'è anche questo. Comprenderei il significato di questa specificazione se con essa si rendesse obbli-

gatorio, in ogni caso, per il giudice l'accesso sul luogo di lavoro.

PRESIDENTE. Ritengo che tra i mezzi di prova sia compreso certamente anche l'accesso sul luogo di lavoro. Ha fatto bene l'onorevole Coccia a sollevare il problema, perché ci ha consentito di chiarire all'unanimità, in modo che risulti dal verbale, che questa prova, talvolta troppo disattesa, è una delle prove più importanti.

COCCIA. Sarebbe opportuno prevedere l'obbligatorietà, a richiesta di parte, dell'accesso al luogo di lavoro.

BISANTIS. Ritengo che in tal modo si vincolerebbe eccessivamente il magistrato.

PRESIDENTE. Mi sembra che siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'accesso sul luogo di lavoro sia compreso tra i mezzi di prova; indicare ora come obbligatorio tale specifico mezzo di prova, significherebbe senza dubbio andare oltre i poteri del coordinamento, introducendo una norma del tutto nuova.

Se non vi sono altre obiezioni, pongo allora in votazione l'articolo 6 nel testo definitivo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora a quello che diviene articolo 7, con il quale è stato inserito un articolo aggiuntivo, che avevamo indicato come articolo 440-*bis*, ma che invece è opportuno inserire dopo l'articolo 439 del codice di procedura civile, e che quindi indicheremo come articolo 439-*bis*. L'articolo era stato così formulato:

ART. 7.

Dopo l'articolo 439 del codice di procedura civile, abrogato, è inserito il seguente:

ART. 439-*bis*. — (*Ordinanza di condanna per somme non contestate*). « Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente in ogni stato e grado del giudizio il giudice di merito con ordinanza condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti possono essere impugnate dalle parti con reclamo al collegio, entro il termine perentorio di giorni cinque, nei modi previsti dall'articolo 178.

Le ordinanze non opposte o confermate dal collegio costituiscono titolo esecutivo ».

L'articolo va riveduto nella sua formulazione, distinguendo quando si procede dinanzi al giudice istruttore e quando innanzi al pretore.

Il primo comma sta bene. Il secondo e terzo comma, invece, andrebbero sostituiti dai seguenti:

« L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata dalle parti con reclamo al collegio, entro il termine perentorio di giorni cinque, nei modi previsti dall'articolo 178.

Ove l'ordinanza sia stata emessa dal pretore, essa può essere immediatamente impugnata con appello al tribunale nei dieci giorni dalla comunicazione ».

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Perché « immediatamente » ?

PRESIDENTE. Perché può esserci anche la riserva di appello.

DE FLORIO. Allora la riserva di appello blocca l'efficacia dell'ordinanza.

BISANTIS. Qui parliamo di ordinanze di condanna per somme non contestate; poi si prevede anche la questione della provvisionale. Nella prima parte noi prevediamo un provvedimento che deve fissare il pagamento delle somme non contestate: quindi non c'è alcun interesse a promuovere impugnative.

PRESIDENTE. Questo problema era sorto anche nella seduta in cui abbiamo approvato l'articolo.

A un certo momento, l'onorevole Breganze disse « non impugnabili »; ma l'onorevole Lucifredi ribatté: « Cosa accade se la non contestazione è su una somma di centomila lire, e il giudice, per errore, dice invece "un milione" » ?

BISANTIS. Allora si tratta di correzione di errore materiale, per la quale esistono altri rimedi.

È necessario dire « ordinanza esecutiva non impugnabile », perché se ammettiamo che su quella somma non esiste controversia, non possiamo ammettere l'impugnativa.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Questo punto era già stato deciso. L'unica soluzione è quella di rendere immediatamente esecutiva l'ordinanza, salvo sospensione del giudice d'appello. Se la somma non è contestata, nessuno impugnerà l'ordinanza; l'impugnativa si ha soltanto se è errato il presupposto della sentenza.

COCCIA. Rimaniamo agli esempi pratici.

Questa formulazione era stata proposta dal guardasigilli Gonella, ma si riferiva al caso in cui, in comparsa di risposta, il convenuto

dica: « Tu dici che ti spettano 4 milioni; io ritengo che ti spettino soltanto 500 mila lire a titolo di indennità di licenziamento, e 100 mila a titolo di gratifica natalizia ». Nell'attuale processo si vuole evitare che, per ottenere le 600 mila lire non contestate, la parte debba attendere per cinque anni la fine del giudizio.

Questa è l'innovazione, abbastanza ovvia, sulla quale siamo tutti d'accordo. Non possiamo esporci al rischio di non poter agire in questo senso contro un convenuto che abbia una linea di condotta defatigatoria.

DE FLORIO. A me sembra che ci stiamo lasciando trascinare da una questione formale, che può trovare soluzione nell'ordinamento vigente.

Se noi ci limitiamo a dire che il giudice emette una ordinanza esecutiva, la parte che si sentisse lesa sarebbe, eventualmente, contro di essa.

Io posso ammettere l'ipotesi che si possa emettere un'ordinanza che ecceda i limiti del riconoscimento. Ma, a prescindere dal fatto che esistono i rimedi della correzione dell'ordinanza, promossi nei confronti dello stesso giudice che l'ha emessa, in ogni caso, pur conservando l'ordinanza la sua esecutività (ed è questa l'innovazione che vogliamo introdurre), è possibile che vi siano comunque i due rimedi della revoca dell'ordinanza. Noi non diciamo che l'ordinanza è irrevocabile.

Il problema giuridico si porrebbe in termini seri se parlassimo di un'ordinanza irrevocabile, mentre sappiamo che tutte le ordinanze possono essere revocate. Le ordinanze del pretore possono essere revocate dallo stesso pretore.

Diamo all'ordinanza carattere di esecutività, consentendo alla parte che ha avuto un esplicito riconoscimento di debito della controparte di avere un titolo per poter procedere. D'altra parte dobbiamo prevedere la possibilità che l'ordinanza possa non essere giuridicamente corretta, in quanto trascenda i limiti dell'ammissione della controparte o, peggio, sia inferiore a tali limiti. In tal caso, contro l'ordinanza esecutiva abbiamo i rimedi normali previsti dal nostro codice: avverso l'ordinanza del pretore, la possibilità di chiedere al pretore stesso la revoca dell'ordinanza avverso l'ordinanza del giudice istruttore vi è il rimedio del reclamo al collegio.

In definitiva, rimaniamo nell'ambito della sistematica, ma diamo all'ordinanza quel carattere di esecutività che è l'unico obiettivo che ci proponiamo di raggiungere.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Mi sembra che si rimanga nell'ambito dell'ultimo comma che noi avevamo previsto, in cui il reclamo al collegio avverso l'ordinanza era considerato solo in caso di ordinanza emessa da un giudice collegiale, non dal pretore.

Non ho niente in contrario a superare quel meccanismo di impugnazione immediata in appello, contenuto nella proposta già avanzata dall'onorevole Russo Spena, ma vorrei mantenere il principio per il quale l'ordinanza non impugnata è esecutiva, e l'ordinanza impugnata, se confermata dal collegio, è resa esecutiva.

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, l'articolo 177 dispone che le ordinanze sono sempre modificabili e revocabili, a meno che non siano dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge. In tal caso il giudice, sulle somme non contestate, emette ordinanza esecutiva. In caso di errore sulla somma o di contestazione del diritto, se si è in tribunale si può reclamare al collegio, che può revocare l'ordinanza, può modificarla, può confermarla; se si è dinanzi al pretore, si ha una minor garanzia in ordine al giudizio sul diritto, ma sul terreno dell'errore di fatto vi è la certezza, poiché lo stesso pretore può rivedere la situazione e modificare l'ordinanza.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione:* L'articolo 177 prevede la revocabilità dell'ordinanza, ma al terzo comma introduce una restrizione: « Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate: 1) le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti in materia della quale possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l'accordo di tutte le parti; 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge; 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo, diverso da quello previsto dall'articolo seguente; 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell'articolo seguente ».

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Riccio abbia ragione. Occorrerebbe prevedere che in questi casi il pretore possa modificare le ordinanze.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Nell'articolo 177 si parla di ordinanze tipiche; noi invece parliamo di un'ordinanza di condanna che rappresenta una forma atipica, poiché non accettiamo l'interpretazione che normalmente viene data, secondo la quale un'ordinanza di condanna deve ritenersi sentenza e non ordinanza.

Vogliamo prevedere che questa ordinanza a sé sia impugnabile dinanzi al collegio quando sia stata emessa dal giudice istruttore? Certamente sì. Rimane solo il dubbio in ordine all'ordinanza emessa dal pretore; ritengo che, a garanzia di entrambe le parti, sia opportuno prevedere che sia impugnabile dinanzi allo stesso pretore, che può revocare in tutto o in parte l'ordinanza.

BISANTIS. Le norme che abbiamo letto riguardano l'istruzione della causa. Nel nostro caso si tratta invece di un provvedimento che incide nel merito, il che è cosa ben diversa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* La vera preoccupazione è quella espressa dall'onorevole De Florio, cioè che la riserva di appello possa vanificare il carattere di esecutività dell'ordinanza. Se risolviamo questo problema, il testo può rimanere immutato.

DE FLORIO. Ma un appello dell'ordinanza io non lo vedo. È la sentenza che può essere appellata.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Ma se si prevede l'opposizione al collegio, non si può dire che l'ordinanza è esecutiva. Dovremmo dire che è esecutiva l'ordinanza non opposta, o l'ordinanza confermata. D'altra parte, vi sono dei termini brevissimi.

BONAITI. Siamo in materia di crediti non contestati. La possibilità di errori è da considerarsi, quindi, veramente minima; si tratterebbe di casi eccezionali.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Signor Presidente, io insisto perché si adotti quella dizione.

Ho presente solo l'obiezione, che molto opportunamente, ha sollevato l'onorevole Bisantis. Se noi prevedessimo un'ordinanza non impugnabile – non impugnabile con opposizione o con appello – essa sarebbe impugnabile, tuttavia, in Cassazione. In questo modo complicheremmo il sistema. È per questo che dobbiamo parlare di ordinanza esecutiva.

PRESIDENTE. In conclusione, questo potrebbe essere il testo completo dell'articolo:

ART. 439-*bis*. — *Provvedimenti del giudice istruttore e del pretore in corso di causa.* — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata dalle parti con reclamo al collegio entro il termine perentorio di giorni 10, nei modi previsti dall'articolo 178.

Contro l'ordinanza del pretore, nello stesso termine di cui al comma precedente, è dato reclamo al pretore stesso.

Le ordinanze non opposte o confermate costituiscono titolo esecutivo.

Il giudice istruttore su istanza di parte in ogni stadio del giudizio di primo grado quando ritiene in tutto o in parte provata la sussistenza del diritto dispone la remissione della causa al collegio per il provvedimento di cui all'articolo 448-*bis*. Con lo stesso provvedimento assegna alle parti un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie al collegio che decide nei 10 giorni successivi. Nella ipotesi di cui al comma precedente il pretore decide a sensi dell'articolo 448-*bis*, ma i termini di cui al comma precedente sono ridotti alla metà ».

COCCIA. Sono dell'opinione di accogliere la soluzione adottata per il pretore per quanto riguarda le somme non contestate ai fini del reclamo dinanzi allo stesso giudice. Questo non era detto nella dizione originaria ma si deve inserire a garanzia delle parti; ma quanto al merito resto convinto che la soluzione migliore sarebbe quella di adottare la forma dell'ordinanza per dare maggiore snellezza al procedimento conferendogli il carattere di procedimento speciale monitorio. Ritengo che il procedimento che si intende adottare in pratica non si differenzi molto da quello di cui all'articolo 448-*bis*. L'interesse delle parti sarà sempre quello di ottenere una sentenza sull'intero giudizio in sede di condanna generica, ma il ricorso ad una sentenza parziale cadrà perché il tempo per ottenerla sarà così lungo da annullare il vantaggio che il lavoratore potrebbe trarne.

Ritengo che la proposta del Comitato ristretto, maturatasi al vaglio di critiche e risalente a quanto tre anni fa propose il collega Pennacchini, che ci porta a dare al procedimento in istruttoria carattere monitorio per le cause di lavoro, non costituisca una violazione del sistema, perché nel nostro diritto positivo si prevede la tutela di beni con procedimenti speciali.

Introdurre questa formulazione procedurale in pratica svaluta la misura già proposta, sulla quale avevamo trovato un'intesa a maggioranza.

PRESIDENTE. Il sistema attuale prevede l'istruttoria della causa, la remissione della causa al collegio che, ove ritenga sussistere la fondatezza del voluto, cioè del tutto, e la non sufficiente fondatezza del *quantum*, pronuncia ordinanza di remissione all'istruttore

o sentenza parziale di condanna provvisionale alla quale può dare esecutività. Sempre nel sistema attuale, su accordo delle parti si può adire il collegio per ottenere una sentenza parziale.

Con il sistema che si vuole introdurre non è più necessario l'accordo delle parti, ma, dopo il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio delle parti, una sola parte può richiedere la sentenza parziale ed il giudice istruttore se ritiene fondata la domanda procede. Se, ad esempio, un lavoratore fa una causa per ottenere 4 milioni, può chiedere la sentenza parziale con la quale ottiene subito mezzo milione e può così proseguire la causa. È una soluzione che trova d'accordo coloro che desiderano restare nel sistema e i « garantisti ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Mi rendo conto delle preoccupazioni espresse, anche perché in parte si entra nel sistema delle garanzie e per ciò stesso si rallenta il ritmo del processo. Tuttavia, mentre per l'ordinanza su somme non contestate tutti gli argomenti addotti confortavano la tesi della non impugnabilità o, quanto meno, della rapida impugnabilità per arrivare al titolo esecutivo, in questo caso siamo in una fattispecie diversa. Infatti nel primo caso vi può essere al massimo un errore materiale o una valutazione diversa da parte del giudice, quindi bastano brevi termini per la discussione. Nel secondo caso, se facciamo l'ipotesi della riconvenzionale, creiamo problemi, in quanto non vi è dubbio che entriamo nel merito della contestazione, ove sono in giuoco diritti, contrasti, interessi che si contrappongono. Possiamo veramente definire tutto questo solo con ordinanza e poi con un'opposizione rapidissima al collegio o al pretore?

L'onorevole Coccia afferma che lo stesso sistema adottato per le somme non contestate può risolvere il problema del ricorso al pretore; ma il caso è diverso. Il Presidente propone quindi questa soluzione, che è la stessa proposta dai senatori dopo una generica richiesta.

Questa soluzione indubbiamente appesantisce il procedimento, ma siamo poi convinti che l'appesantisca tanto? A mio avviso il problema principale non si pone alla fine, cioè se sia sentenza o no, ma si pone all'inizio; cioè in questo caso vi è il potere discrezionale del giudice, la valutazione dei limiti di sussistenza del diritto e dei limiti delle prove raggiunte. Tale potere discrezionale è inevitabile, è *in re ipsa*, tant'è vero che era previsto anche nel caso dell'ordinanza.

Solo questo può dar luogo a discussione; per il resto, il meccanismo proposto dall'onorevole Zappa non mi sembra che appesantisca troppo il procedimento. In fondo di che cosa si tratta? Se rimanesse il sistema dell'ordinanza, dopo che il giudice ha emesso l'ordinanza, si potrebbe fare appello al collegio entro cinque giorni; il collegio deciderebbe e il procedimento avrebbe fine. Qui invece il sistema viene rovesciato. Quando il giudice ritiene di aver raggiunto una prova, rimette subito al collegio la causa, e il collegio decide subito. Praticamente il sistema richiederebbe 15 giorni in più, oltre al maggior tempo richiesto per estendere una sentenza invece che un'ordinanza, ma una sentenza che si basa su quanto è stato provato, una sentenza che, ai sensi dell' articolo 448, ha già una sua snellezza.

Tale soluzione risolve meglio i problemi di sistematica, dà maggiori garanzie e non appesantisce eccessivamente il procedimento che tende a tutelare l'interesse dei lavoratori. Non dimentichiamo che, nel caso di somme non contestate, abbiamo previsto un'ordinanza che, quando viene confermata, diventa esecutiva e non revocabile dal giudice, neppure con sentenza definitiva. Possiamo ammettere lo stesso principio per questo caso? Possiamo prevedere che la sentenza definitiva, in una materia in cui vi saranno certamente la riconvenzionale e contrasti, non possa modificare l'ordinanza? Questo è l'argomento di fronte al quale le preoccupazioni dell'onorevole Coccia, per quanto fondate, devono arrendersi. Si tratta di un'interrogativo cui non si può dare una risposta semplice. Conviene quindi accettare questa soluzione, sia pure riducendo ulteriormente i termini.

PRESIDENTE. Devo dire che fino al limite di 750 mila lire la competenza è del pretore e quindi fa lui la sentenza conoscendo bene la causa.

Ritengo che i termini si debbano portare a 10 e 20 giorni per potere lasciare al pretore almeno 5 e 10 giorni di tempo. Mi sembra che questa possa essere una discreta soluzione.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Vorrei pregare l'onorevole Coccia di volere aderire alla nuova formulazione per raggiungere l'unanimità di consensi su questo punto, particolarmente opportuna per una decisione in sede di coordinamento.

Quando chiediamo che il debitore possa essere condannato al pagamento della provvisionale nei limiti della quantità per la quale si ritiene raggiunta la prova, sappiamo che questo può farlo solo chi è investito della

causa. Potremmo arrivare alla competenza funzionale del giudice istruttore, ma attualmente questi ha solo competenza per quanto riguarda i provvedimenti cautelativi che sostanzialmente non richiedono esercizio giurisdizionale sul tema principale della causa, mentre nel caso del pagamento della provvisionale si rientra in questo tema.

Anche sotto un profilo costituzionale mi sembra pertanto che la soluzione da noi proposta sia più corretta.

Ribadisco pertanto la preghiera all'onorevole Coccia di consentire al nuovo testo.

COCCIA. Non ignoro le garanzie del contraddittorio. Abbiamo accettato il reclamo al collegio che garantisce contro l'ordinanza del giudice istruttore che può essere travolta dalla sentenza definitiva. L'unica preoccupazione può essere quella di fare incassare al lavoratore una somma che poi difficilmente può essere restituita.

Anche in questo caso si tratta di fare una scelta politica. Sono sensibile allo sforzo compiuto dal Presidente circa il ricorso al collegio, che però allungherà i termini della decisione in Camera di consiglio, per cui non vedo come possa operare efficacemente per la dinamica del procedimento, mentre con l'ordinanza indubbiamente si raggiunge una dinamica nuova.

PRESIDENTE. Non per il pretore.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione.* Nell'ultimo comma si deve specificare che la decisione deve prendersi in camera di consiglio. Propongo inoltre di ridurre i termini da 20 a 10 giorni dicendo: « nei termini di cui al comma precedente ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Potremmo assegnare al pretore i termini di 5 e 5 giorni.

COCCIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Mi sembrano termini troppo brevi. Potremmo dire che « il pretore decide ai sensi dell'articolo 448-*bis* nello stesso termine ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Vi sono due termini: quello riservato alle parti e quello riservato al pretore. Quindi sarebbe meglio usare il plurale « negli stessi termini ».

BREGANZE. Propongo il termine di 15 giorni per quanto riguarda le somme non contestate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma con la dizione: « fermi restando gli stessi termini di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

COCCIA. Mi astengo dalla votazione, ma in linea di principio non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nella sua formulazione definitiva:

ART. 7.

Dopo l'articolo 439 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 439-*bis*. — (*Provvedimenti del giudice istruttore e del pretore in corso di causa*). « Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato e grado del giudizio di merito, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata dalle parti con reclamo al collegio entro il termine perentorio di giorni 10 nei modi previsti dall'articolo 177.

Contro le ordinanze del pretore nello stesso termine di cui al comma precedente è dato reclamo al pretore stesso.

Le ordinanze non opposte o confermate costituiscono titolo esecutivo.

Il giudice istruttore, su istanza di parte, in ogni stadio del giudizio di primo grado, quando ritiene in tutto o in parte provata la sussistenza del diritto, dispone la remissione della causa al collegio per il provvedimento di cui all'articolo 448-*bis*. Con lo stesso provvedimento assegna alle parti un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie al collegio che decide nei 10 giorni successivi.

Nella ipotesi di cui al comma precedente il pretore decide ai sensi dell'articolo 448-*bis*, fermi gli stessi termini di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Seguono gli articoli da 8 a 11, che portano modificazioni agli articoli da 440 a 448 del codice di procedura civile. Il testo coordinato è il seguente:

ART. 8.

L'articolo 440 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 9.

L'articolo 441 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Art. 441. — (*Assistenza del consulente tecnico*). « Se la natura della controversia lo richiede, il giudice esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 439, nomina uno o più con-

sulenti tecnici a norma dell'articolo 61, scelti in albi speciali.

Il giudice può altresì nominare il consulente o i consulenti di cui al primo comma, ove ne sopravvenga l'opportunità.

Del parere del consulente è redatto processo verbale, ove il consulente non chieda di presentarlo per iscritto. In questo caso il giudice fissa un termine di trenta giorni, non prorogabili ».

ART. 10.

Gli articoli 443 e 444 del codice di procedura civile sono abrogati.

ART. 11.

Gli articoli da 445 a 448 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 445. — (*Passaggio dal rito ordinario al rito speciale*). « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a quindici giorni per la riassunzione della causa con il rito speciale.

Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio può disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessari ».

Art. 446. — (*Passaggio dal rito speciale al rito ordinario*). « Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti nell'articolo 429, sospende il processo, fissando il termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione della causa con il rito ordinario.

In sede di riassunzione, gli atti devono essere messi in regola con le disposizioni tributarie.

In tal caso il giudice non può tener conto delle prove acquisite durante lo stato di rito speciale, in deroga alle norme ordinarie ».

Art. 447. — (*Controversia del lavoro proposta al conciliatore*). « Il conciliatore, quando rileva che una causa proposta davanti a lui riguarda alcuno dei rapporti previsti dall'articolo 429, la rimette con ordinanza al giudice competente ».

Art. 448. — (*Rimessione al collegio*). « Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa la udienza di cui all'articolo 190 entro trenta giorni.

Nei processi riguardanti controversie di cottimo la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le proposte di coordinamento sono approvate.

(*Così rimane stabilito*).

Segue l'articolo 12, con il quale si inseriscono dopo l'articolo 448 del codice di procedura civile, due articoli aggiuntivi:

ART. 12.

Dopo l'articolo 448 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

Art. 448-*bis*. — (*Provvisionale ed esecutività della sentenza*). « Il giudice, su istanza di parte, condanna il debitore al pagamento di una provvisionale nei limiti della sussistenza del diritto o della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Il secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di lavoro ».

Art. 448-*ter*. — (*Valutazione presuntiva della prova*). « Quando non sia possibile raggiungere la prova dell'ammontare della prestazione docuta, il giudice lo determina nella misura che ritiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

Per quanto concerne l'articolo 448-*bis* si propone di aggiungere alla fine, dopo le parole « al pagamento di » le parole « somme per ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di emendamento si intende approvata.

(*Così rimane stabilito*).

Per l'articolo 448-*ter* si propone di sostituire il testo con il seguente:

« Quando non sia possibile determinare l'entità delle somme dovute e sia certo il diritto, il giudice la determina nella misura che tiene equa, tenendo anche conto degli usi del luogo ».

Personalmente esprimo parere favorevole a questo testo. Qual è in proposito il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo concorda pienamente con il Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Seguono gli articoli da 13 a 19, concernenti le modificazioni degli articoli da 449 a 454 del codice di procedura civile, e due delle norme finali. Ne do lettura nel testo già coordinato:

ART. 13.

L'articolo 449 del codice di procedura civile è abrogato.

ART. 14.

Gli articoli 450 e 451 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 450. — (*Giudice d'appello*). « L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429, si propone al giudice indicato nell'articolo 341 ».

Art. 451. — (*Cambiamento del rito in appello*). « Il giudice di appello, se ritiene che il procedimento di primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446 ».

ART. 15.

Dopo l'articolo 451 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Art. 451-*bis*. — (*Poteri istruttori in appello*). « L'istruttore, davanti al quale le parti debbono comparire, ove non ritenga di esperire il tentativo di conciliazione, fissa l'udienza per le conclusioni entro 20 giorni e l'udienza collegiale per la decisione entro 40 giorni ».

ART. 16.

Gli articoli 452 e 453 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

Art. 452. — (*Appellabilità delle sentenze*). « Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire centomila ».

Art. 453. — (*Consulente tecnico in appello*). « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, l'istruttore può nominare un consulente tecnico, il quale deposita il proprio parere almeno dieci giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente i termini di cui all'articolo 451-*bis* sono raddoppiati ».

ART. 17.

L'articolo 454 del codice di procedura civile è abrogato.

NORME GENERALI E DI ATTUAZIONE

ART. 18.

È abrogato l'articolo 70, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile.

ART. 19.

L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, le controversie di lavoro, gli affari penali ed i giudizi in grado di appello.

A ciascuna sezione sono destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze di servizio ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che le proposte di coordinamento degli articoli di cui ho dato lettura si intendono approvate.

(*Così rimane stabilito*).

Segue l'articolo 20 delle norme generali, che avevamo approvato nella seguente formulazione:

ART. 20.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Riguardo a tale articolo, si propone di portare a « quattro » i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali, e di sopprimere le parole « più rappresentative ». Tale formulazione è conforme, mi si dice, a quella usata in genere per altre Commissioni cui partecipano le organizzazioni sindacali.

Infine, si propone per motivi di funzionalità di queste commissioni di aggiungere il seguente comma: « In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di un rappresentante dei lavoratori ».

BREGANZE. Propongo, sempre nello spirito dell'articolo 91 del regolamento, di premettere le seguenti parole al testo dell'articolo in esame: « Dopo l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è introdotto il seguente articolo 145-*bis*: (*Commissione di conciliazione*) Agli effetti dell'articolo 430 ecc... ».

PRESIDENTE. In sostituzione del relatore, esprimo parere favorevole a simile modifica.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 20, pertanto, rimarrebbe così formulato:

ART. 20.

Dopo l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente articolo 145-*bis*:

« Art. 145-*bis* (*Commissione di conciliazione*). Agli effetti dell'articolo 430 del codice di procedura civile, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Seguono gli articoli 21 e 22, di cui do lettura:

ART. 21.

La esecuzione provvisoria di cui al secondo comma dell'articolo 282 si applica, senza cauzione, anche nel caso di sentenze che pronuncino condanna al pagamento di crediti di previdenza.

ART. 22.

La Corte d'appello continuerà a conoscere il secondo grado delle controversie per le quali sia stata notificata l'impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sull'articolo 21 non ci sono osservazioni. Per quanto concerne invece l'articolo 22 do la parola all'onorevole Breganze, che ha alcuni rilievi da fare.

BREGANZE. Questa formulazione generica potrebbe far sorgere il dubbio che la Corte d'appello sia la più competente; proporrei quindi, che dopo le parole « l'impugnazione » siano aggiunte le parole « avverso alla sentenza del pretore ».

DE FLORIO. Si deve dire: « continuerà a conoscere *in* secondo grado... ».

PRESIDENTE. Il testo sarebbe allora: « Avverso le sentenze del pretore la corte d'appello continuerà a conoscere in secondo grado le controversie per le quali sia stata notificata l'impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Segue infine l'articolo 23, finale che abbiamo approvato al principio della seduta, e per il quale non sorgono problemi di coordinamento.

Onorevoli colleghi, un problema importante è quello che riguarda il coordinamento di questa legge con la legge sulla giusta causa, in base alla quale la materia dei licenziamenti individuali è affidata, in sede di conciliazione extra-giudiziale, al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e in sede giudiziaria, in primo grado, al pretore.

COCCIA. Dobbiamo tener presente che entriamo nell'ambito di un'altra legge. Ritengo che la soluzione migliore, per non creare anche dei problemi politici, sia quella di votare una norma che affermi che ogni norma contraria alla presente legge si intende abrogata.

Dobbiamo tener presente alcuni problemi che sono sorti nell'applicazione della legge sulla giusta causa. Per evitare che il lavoratore debba fare due giudizi, uno per la giusta causa ed un altro per le somme che superano la competenza del tribunale, noi potremmo far sì, con una norma adatta, che, quando la competenza per valore è del tribunale, le due cause siano riunite sotto

un'unica competenza e cioè quella del tribunale.

RICCIO, *Relatore per la IV Commissione*. Il principio dell'abrogazione rientra nelle norme generali, ma se l'onorevole Coccia intende porlo in evidenza, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento.

BONAITI. Se l'onorevole Coccia non specifica le norme che si intende abrogare, l'emendamento è pleonastico, perché l'abrogazione tacita è già prevista dalla norma generale.

PRESIDENTE. Manca il tempo per procedere all' identificazione delle norme da abrogare, mentre l'adeguamento della legge sulla giusta causa potrebbe eccedere un semplice lavoro di coordinamento, per cui proporrei di fermarci al testo approvato e coordinato.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge:

ZOBOLI ed altri; AMATUCCI ed altri; DE FLORIO ed altri; BUTTÈ ed altri; STORTI BRUNO ed altri; BREGANZE e PENNACCHINI: « Modificazioni delle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro » (847, 1057, 1208, 1377, 1432, 2620).

Presenti e votanti	56
Maggioranza	29
Voti favorevoli	55
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Per la IV Commissione: Amatucci, Assennato, Bavetta, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Cavallaro Francesco, Coccia, Costa Massucco Angiola, De Florio, Dell'Andro, Di Vagno, Guidi, Iotti Leonilde, Lucifredi, Macchiavelli, Mannironi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Re Giuseppina, Riccio, Sartor, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

Per la XIII Commissione: Abenante, Alini, Armaroli, Biagini, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Del Castillo, Di Mauro Luigi, Ferioli, Gitti, Guerrini Giorgio, Mazzoni, Nucci, Quintieri, Rossinovich, Russo Spena, Sacchi, Santi, Scalia, Sulotto, Tognoni, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo:

Berlinguer Mario, Verga *della IV Commissione*, De Marzi Fernando e Sabatini *della XIII Commissione*.

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO